



Assicurazioni

# DIMENSIONETOP

investimento

2010

**Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili**

**Capitale differito rivalutabile a premio unico con controassicurazione**

**Il presente Fascicolo Informativo contenente:**

- Scheda Sintetica
- Nota Informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa**

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



## SCHEDA SINTETICA

### ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

*La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.*

---

#### 1. Informazioni generali

---

##### 1.a) **Impresa di assicurazione**

Groupama Assicurazioni S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al gruppo assicurativo francese Groupama.

##### 1.b) **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2009, il patrimonio netto della Società ammonta a 415,9 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 142,6 e a 195,1 milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione vita, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,78.

##### 1.c) **Denominazione del contratto**

Il presente contratto è denominato "Dimensione Top Investimento 2010".

##### 1.d) **Tipologia del contratto**

**Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.**

##### 1.e) **Durata**

La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere compresa fra i 18 ed i 90 anni. E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, interamente trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, ovvero dalla data di pagamento del premio unico se successiva.

##### 1.f) **Pagamento dei premi**

Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza.

Il premio unico deve essere di importo almeno pari a 2.500,00 Euro.

---

## 2. Caratteristiche del contratto

---

“Dimensione Top Investimento 2010” è un contratto di assicurazione che, mediante la corresponsione di un premio unico, consente di investire le proprie disponibilità garantendo:

- la restituzione, a scadenza, del capitale investito, opportunamente rivalutato secondo dei livelli minimi prestabiliti alla sottoscrizione;
- la liquidazione, in caso di premorienza dell’Assicurato, di un importo almeno pari al premio versato (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).

Il presente contratto prevede, inoltre, delle condizioni migliorative (c.d. condizioni “Reinvestimento”) nel caso di impiego, totale o parziale, quale premio unico di perfezionamento, del capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza.

Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, si rimanda al Progetto Esemplificativo contenente lo sviluppo delle prestazioni e dei valori di riscatto, di cui alla sezione E della Nota Informativa.

**L’Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

---

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

---

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

### a) Prestazioni in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, corrispondente al premio unico versato al netto dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.

### b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato iniziale, pari al premio unico versato al netto dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale,
- e il premio unico corrisposto (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).

### c) Opzioni contrattuali

#### c.1) Opzione di conversione del capitale in rendita

È data facoltà al Contraente, previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della scadenza del contratto e purché l’Assicurato sia in vita a tale data, di chiedere che il capitale assicurato in caso di sopravvivenza venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque, dieci o quindici anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;

- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando.

#### c.2) Differimento del pagamento del capitale alla scadenza

Previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della data fissata per la scadenza originaria del contratto ed a condizione che l'Assicurato sia in vita, è possibile chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differita di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.

Il presente contratto prevede una garanzia di rendimento minimo.

Il rendimento minimo garantito nel corso del primo anno è variabile in funzione del numero di anni fissato per la durata del contratto, con un minimo del 3,75% su base annua, riconosciuto in caso di durata del contratto pari a cinque anni. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, il rendimento minimo garantito viene incrementato dello 0,05% per ogni anno di durata che eccede i primi cinque, fino ad un massimo del 4,0% su base annua, previsto in caso di durata del contratto pari a dieci anni.

Dal secondo anno di durata del contratto e fino alla relativa scadenza, il rendimento minimo garantito è pari al 2,0% su base annua, indipendentemente dal numero di anni fissato per la durata del contratto.

Se la Gestione Separata consegue un rendimento superiore al rendimento minimo garantito, la parte eccedente sarà riconosciuta al contratto, nella misura e con le modalità descritte in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione.

**Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione, possono solo aumentare e mai diminuire.**

Trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione del contratto, il Contraente può risolvere il contratto e tutte le prestazioni ad esso collegate, chiedendo il versamento del valore di riscatto.

**La richiesta di riscatto nel corso del secondo anno di durata del contratto può comportare per il Contraente il rischio di ottenere un valore inferiore al premio unico versato.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B.**

**In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 2 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.**

---

#### 4. Costi

---

**L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi.

**Il predetto indicatore ha una valenza orientativa, in quanto calcolato su parametri prefissati.**

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

### Gestione Separata “ValorePiù”

#### Condizioni standard

##### Ipotesi adottate

Premio unico: € 15.000

Tasso di rendimento degli attivi: 4,0%

Il costo percentuale medio annuo è indipendente dal sesso e dall’età dell’Assicurato.

Durata: 5 anni

| Anno | CPMA  |
|------|-------|
| 5    | 1,36% |

Durata: 10 anni

| Anno | CPMA  |
|------|-------|
| 5    | 1,40% |
| 15   | 1,11% |

#### Condizioni “Reinvestimento”

##### Ipotesi adottate

Premio unico: € 15.000

Tasso di rendimento degli attivi: 4,0%

Il costo percentuale medio annuo è indipendente dal sesso e dall’età dell’Assicurato.

Durata: 5 anni

| Anno | CPMA  |
|------|-------|
| 5    | 1,08% |

Durata: 10 anni

| Anno | CPMA  |
|------|-------|
| 5    | 1,12% |
| 15   | 0,97% |

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata ValorePiù negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

| Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Separata ValorePiù | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (*) | Rendimento medio dei titoli di Stato(*) | Inflazione |
|------|---|--|---|------------|
| 2005 | 4,43%   | 3,48%  | 3,16%                                   | 1,70%      |
| 2006 | 4,54%   | 3,59%  | 3,86%                                   | 2,00%      |
| 2007 | 5,10%   | 4,15%  | 4,41%                                   | 1,71%      |
| 2008 | 4,40%   | 3,45%  | 4,46%                                   | 3,23%      |
| 2009 | 4,27%   | 3,32%  | 3,54%                                   | 0,75%      |

(\*) I dati si intendono al lordo della ritenuta del 12,5%.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

---

## 6. Diritto di ripensamento

---

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.

\* \* \*

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Groupama Assicurazioni S.p.A.  
Il Rappresentante Legale  
Christophe Buso



## **NOTA INFORMATIVA**

### **ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

#### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

##### **1. Informazioni generali**

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Italia. Tel 06/3018.1 - fax 06/3018.3382 - [www.groupama.it](http://www.groupama.it); [info@groupama.it](mailto:info@groupama.it)

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA -Unico Socio -Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

#### **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

##### **2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni.

L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere compresa fra i 18 ed i 90 anni.

##### **PRESTAZIONI PRINCIPALI**

###### **Prestazioni in caso di vita**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, corrispondente al premio unico versato al netto dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.

###### **Prestazioni in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra:

- il capitale assicurato iniziale, pari al premio unico versato al netto dei costi di caricamento, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute alla data del decesso ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale,
- e il premio unico corrisposto (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).

**Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni assicurate si rimanda all'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.**

Il presente contratto non prevede prestazioni complementari.

Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio versato al netto dei costi.

Il presente contratto prevede una garanzia di rendimento minimo.

Il rendimento minimo garantito nel corso del primo anno è variabile in funzione del numero di anni fissato per la durata del contratto, con un minimo del 3,75% su base annua, riconosciuto in caso di durata del contratto pari a cinque anni. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, il rendimento minimo garantito viene incrementato dello 0,05% per ogni anno di durata che eccede i primi cinque, fino ad un massimo del 4,0% su base annua, previsto in caso di durata del contratto pari a dieci anni.

Dal secondo anno di durata del contratto e fino alla relativa scadenza, il rendimento minimo garantito è pari al 2,0% su base annua, indipendentemente dal numero di anni fissato per la durata del contratto.

Se la Gestione Separata consegue un rendimento superiore al rendimento minimo garantito, la parte eccedente sarà riconosciuta al contratto, nella misura e con le modalità descritte al successivo art. 4 della Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione.

**Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione, possono solo aumentare e mai diminuire.**

### **3. Premi**

Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza.

L'entità del premio è determinata in funzione dell'entità delle garanzie prestate e della durata del contratto. Il premio unico deve essere di importo almeno pari a 2.500,00 Euro.

Per il pagamento del premio il Contraente può utilizzare esclusivamente le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A. oppure bonifico bancario effettuato direttamente su conto corrente di Groupama Assicurazioni S.p.A, le cui coordinate sono riportate sul retro della polizza;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente titolare del mandato di Groupama Assicurazioni S.p.A o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente titolare del mandato di Groupama Assicurazioni S.p.A..

Il premio corrisposto dal Contraente viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

Non è previsto alcun versamento a carico del Contraente alla sottoscrizione della proposta.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.

### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Ad ogni ricorrenza annua del contratto successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato, secondo le modalità descritte all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, in base al

maggior valore tra il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù, al netto delle commissioni annue di gestione, ed il tasso di rendimento minimo garantito su base annua nell'anno di riferimento.

La Gestione Separata ValorePiù è disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

**Gli effetti della rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E, riportante lo sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori riscatto, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da un'ipotesi esemplificativa dei risultati futuri della Gestione Separata ValorePiù e che gli stessi non tengono conto delle conseguenze derivanti dall'inflazione.**

La Società si impegna a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo redatto in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1 Costi gravanti sul premio

| Tipologia                                     | Importo<br>(assoluto o in percentuale) | Periodicità<br>dell'addebito                        | Modalità<br>di prelievo      |
|---|--|---|------------------------------|
| Caricamento per spese di emissione e gestione | Come da tabelle A e B                  | In unica soluzione al perfezionamento del contratto | Dal premio unico corrisposto |

I costi di caricamento prelevati dal premio unico sono variabili in funzione dell'importo del premio versato e delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento).

Detti costi sono prelevati per fasce di premio, nel rispetto delle aliquote marginali indicate nelle seguenti tabelle.

**Tabella A**  
*Condizioni standard*

| Premio unico (Euro)         | Caricamento<br>(aliquota marginale) |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fino a 10.000,00            | 3,00%                               |
| Tra 10.000,01 e 25.000,00   | 2,50%                               |
| Tra 25.000,01 e 50.000,00   | 2,00%                               |
| Tra 50.000,01 e 75.000,00   | 1,50%                               |
| Tra 75.000,01 e 100.000,00  | 1,25%                               |
| Tra 100.000,01 e 150.000,00 | 1,00%                               |
| Tra 150.000,01 e 300.000,00 | 0,50%                               |
| Tra 300.000,01 e 500.000,00 | 0,25%                               |
| Oltre 500.000,00            | 0,00%                               |

**Tabella B**  
*Condizioni "Reinvestimento"*

| Premio unico (Euro)         | Caricamento<br>(aliquota marginale) |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Fino a 75.000,00            | 1,50%                               |
| Tra 75.000,01 e 100.000,00  | 1,25%                               |
| Tra 100.000,01 e 150.000,00 | 1,00%                               |
| Tra 150.000,01 e 300.000,00 | 0,50%                               |
| Tra 300.000,01 e 500.000,00 | 0,25%                               |
| Oltre 500.000,00            | 0,00%                               |

### 5.1.2 Costi per riscatto

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorsi almeno dodici mesi dalla data di conclusione del contratto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data di richiesta della liquidazione, ridotto di un'aliquota variabile in funzione della durata del contratto, degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza e delle condizioni contrattuali applicate ("Standard" o "Reinvestimento"), nel rispetto delle seguenti tabelle.

**Tabella C: costi di riscatto per contratti emessi a Condizioni standard**

| Anni<br>interamente<br>trascorsi | Durata del contratto |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 5                    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1                                | 1,50%                | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,70% | 1,75% |
| 2                                | 0,75%                | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,95% | 1,00% |
| 3                                | 0,20%                | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,50% |
| 4                                | -                    | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,30% |
| 5                                | -                    | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% |
| 6                                | -                    | -     | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| 7                                | -                    | -     | -     | -     | 0,10% | 0,15% |
| 8                                | -                    | -     | -     | -     | -     | 0,10% |
| 9                                | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 10                               | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |

**Tabella D: costi di riscatto per contratti emessi a Condizioni "Reinvestimento"**

| Anni<br>interamente<br>trascorsi | Durata del contratto |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 5                    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1                                | 0,75%                | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,95% | 1,00% |
| 2                                | 0,40%                | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,75% |
| 3                                | 0,10%                | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,40% |
| 4                                | -                    | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,30% |
| 5                                | -                    | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% |
| 6                                | -                    | -     | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| 7                                | -                    | -     | -     | -     | 0,10% | 0,15% |
| 8                                | -                    | -     | -     | -     | -     | 0,10% |
| 9                                | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 10                               | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |

In caso di riscatto parziale, le aliquote di riduzione indicate sono applicate alla quota di capitale assicurato corrispondente al riscatto parziale richiesto dal Contraente.

Le modalità di calcolo del capitale assicurato alla data di richiesta della liquidazione sono illustrate all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

## **5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili**

Ad ogni ricorrenza annua del contratto successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato in base al maggior valore tra il rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata ValorePiù, al netto delle commissioni annue di gestione, ed il tasso di rendimento minimo garantito su base annua nell'anno di riferimento.

Le commissioni annue di gestione sono variabili in funzione della prestazione assicurata (al netto delle somme già liquidate per riscatto parziale), come riportato nella seguente tabella:

**Tabella E**

| <b>Prestazione assicurata (Euro)</b> | <b>Commissioni annue di gestione</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fino a 100.000                       | 0,95%                                |
| Oltre 100.000                        | 0,85%                                |

In occasione dell'ultima rivalutazione annuale prevista alla scadenza, la commissione annua di gestione sopra indicata è ridotta di un'aliquota variabile in funzione del numero di anni fissato per la durata del contratto, con un minimo dello 0,20%, previsto in caso di durata del contratto pari a cinque anni. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, l'aliquota di riduzione delle commissioni annue di gestione è incrementata dello 0,05% moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto che eccede i primi cinque, fino ad assumere il valore massimo dello 0,45% per i contratti di durata pari a dieci anni.

Il rendimento minimo trattenuto dalla Società in occasione dell'ultima rivalutazione annuale non può in ogni caso essere inferiore allo 0,5%.

\* \* \*

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui ai paragrafi precedenti, nella tabella seguente è specificata la quota parte percepita in media dagli intermediari.

| <b>Tipologia</b>                              | <b>Importo<br/>(assoluto o in percentuale)</b> | <b>Quota parte percepita<br/>in media dagli intermediari</b> |
|---|--|--|
| Caricamento per spese di emissione e gestione | Come da tabelle A e B                          | 64%  |
| Costi per riscatto                            | Come da tabelle C e D                          | -  |
| Commissioni annue di gestione                 | Come da tabella E                              | -  |

## **6. Sconti**

Il presente contratto non prevede sconti, ad eccezione delle agevolazioni in termini di riduzione dei costi gravanti sul premio e delle aliquote di riduzione del capitale assicurato in caso di riscatto, riservate ai contratti derivanti dal reinvestimento, totale o parziale, del capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza (condizioni "Reinvestimento"), come descritte nei precedenti articoli 5.1.1 e 5.1.2.

## **7. Regime fiscale**

### Imposta sui premi (\*)

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposte.

### Detraibilità fiscale dei premi (\*)

Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi corrisposti per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d'imposta.

### Tassazione delle somme assicurate (\*)

Il capitale corrisposto dalla Società a titolo di liquidazione è soggetto ad una ritenuta di imposta, operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l'aliquota del 12,50% alla differenza tra il capitale liquidabile e il premio versato per la sua costituzione.

Le somme corrisposte dalla Società per il caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'imposta di successione e dall'IRPEF.

I capitali comunque corrisposti a soggetti nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

Nel caso di opzione di conversione del capitale in rendita:

- il capitale costitutivo della rendita è assoggettato al medesimo regime fiscale sopra descritto per il caso di liquidazione;
- le somme corrisposte dalla Società a titolo di rendita sono soggette ad una ritenuta di imposta del 12,50% (operata direttamente dalla Società) applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati, ivi compreso l'interesse precontato nel calcolo della rendita (tasso tecnico).

*(\*) Modalità e misure in vigore alla data di redazione della presente nota.*

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **8. Modalità di perfezionamento del contratto**

Le modalità di perfezionamento del contratto e di determinazione della decorrenza delle coperture assicurative sono dettagliatamente illustrate all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

### **9. Riscatto**

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di conclusione del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data di richiesta della liquidazione, ridotto di una percentuale, così come descritto al precedente art. 5.1.2.

Le modalità di determinazione dei valori di riscatto del contratto sono descritte all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

**La richiesta di riscatto nel corso del secondo anno di durata del contratto può comportare per il Contraente il rischio di ottenere un valore inferiore al premio unico versato.**

Per la quantificazione del valore di riscatto del contratto è possibile rivolgersi a Groupama Assicurazioni S.p.A - Ufficio Liquidazioni Vita Individuali, Via Massimi, 158, 00136 Roma – telefono 800 980150, fax 06 30183696 oppure 06 30183248, e-mail [Vita\\_Liquidazioni@groupama.it](mailto:Vita_Liquidazioni@groupama.it).

Il progetto esemplificativo, riportato nella Sezione E della presente Nota Informativa, illustra in via puramente indicativa l'evoluzione dei valori di riscatto del contratto, fermo restando che i valori corrispondenti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

### **10. Revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Via Massimi, 158 – 00136 Roma.

A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.

La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

### **11. Diritto di recesso**

Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Via Massimi, 158 – 00136 Roma.
- la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il recesso comporta l'annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.

### **12. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

Il contraente o il beneficiario/i sono tenuti a presentare alla Società, per ogni ipotesi di liquidazione da parte della stessa, la documentazione di cui all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione .

La Società, una volta ricevuta la suddetta documentazione, verificata l'effettiva esistenza dell'obbligo ed individuati gli aventi diritto alla liquidazione, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali nel termine di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento nonché dalla ricezione della documentazione, di cui al precedente comma, che consentono la liquidazione della prestazione. Decorso il suddetto termine, la Società riconosce agli aventi diritto, a partire dallo stesso, i dovuti interessi moratori.

Si precisa, inoltre, che i diritti alla riscossione delle prestazioni derivanti dal contratto si prescrivono, ai sensi dell'art. 2952 del cod. civ., in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi

finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **13. Legge applicabile al contratto**

Al presente contratto si applica la legge italiana. In particolare si rilevano i seguenti aspetti legali.

#### *Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza delle polizze vita non sono pignorabili né sequestrabili. Tuttavia il premio corrisposto dal Contraente soggiace alle disposizioni relative alla revocabilità degli atti compiuti in pregiudizio ai creditori.

#### *Diritto proprio del Beneficiario*

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, le somme corrisposte al Beneficiario a seguito di decesso non rientrano nell'asse ereditario.

### **14. Lingua**

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

### **15. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Via Massimi n°158 - 00136 Roma - fax: 06 80210979 - E-mail: reclami@groupama.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap, secondo le modalità indicate, o direttamente al sistema estero competente attivando la procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

### **16. Informativa in corso di contratto**

Entro sessanta giorni dalla data prevista per la rivalutazione delle prestazioni, ossia entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, la Società invia al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, con l'indicazione del premio versato, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

### **17. Conflitto di interessi**

Sulla base delle procedure di monitoraggio messe in atto dalla Società, non sono state individuate situazioni in cui la medesima, nella commercializzazione del presente prodotto, operi direttamente o indirettamente in una situazione di conflitto di interesse, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

In ogni caso la Società, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti. Infine, si precisa che la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza di eventuali accordi.

Si rinvia al rendiconto annuale della Gestione Separata per la quantificazione delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati; sul medesimo rendiconto è indicato il valore monetario delle utilità rappresentate da servizi.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) un' ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è, infatti, nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito:
  - Primo anno: 3,75% su base annua, incrementato di uno 0,05% per ogni anno di durata del contratto che eccede i primi cinque (4,0% per la durata prevista nella presente esemplificazione);
  - Dal secondo anno in poi: 2,0% su base annua.
- Età dell'Assicurato: qualsiasi
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi
- Importo del premio unico: 10.000 Euro

### Condizioni standard

| <i>Anni trascorsi</i> | <i>Premio unico</i> | <i>Capitale assicurato alla fine dell'anno</i> | <i>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</i> | <i>Valore di riscatto alla fine dell'anno</i> |
|-----------------------|---------------------|--|---|---|
| 1                     | 10.000,00           | 10.088,00                                      | 10.088,00   | 9.911,46                                      |
| 2                     | -                   | 10.289,76                                      | 10.289,76   | 10.186,86                                     |
| 3                     | -                   | 10.495,56                                      | 10.495,56   | 10.443,08                                     |
| 4                     | -                   | 10.705,47                                      | 10.705,47   | 10.673,35                                     |
| 5                     | -                   | 10.919,58                                      | 10.919,58   | 10.892,28                                     |
| 6                     | -                   | 11.137,97                                      | 11.137,97   | 11.115,69                                     |
| 7                     | -                   | 11.360,73                                      | 11.360,73   | 11.343,69                                     |
| 8                     | -                   | 11.587,94                                      | 11.587,94   | 11.576,35                                     |
| 9                     | -                   | 11.819,70                                      | 11.819,70   | 11.819,70                                     |
| 10                    | -                   | 12.056,09                                      | 12.056,09   | 12.056,09                                     |

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi due anni di durata contrattuale.

### Condizioni "Reinvestimento"

| <i>Anni trascorsi</i> | <i>Premio unico</i> | <i>Capitale assicurato alla fine dell'anno</i> | <i>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</i> | <i>Valore di riscatto alla fine dell'anno</i> |
|-----------------------|---------------------|--|---|---|
| 1                     | 10.000,00           | 10.244,00                                      | 10.244,00   | 10.141,56                                     |
| 2                     | -                   | 10.448,88                                      | 10.448,88   | 10.370,51                                     |
| 3                     | -                   | 10.657,86                                      | 10.657,86   | 10.615,23                                     |
| 4                     | -                   | 10.871,02                                      | 10.871,02   | 10.838,41                                     |
| 5                     | -                   | 11.088,44                                      | 11.088,44   | 11.060,72                                     |
| 6                     | -                   | 11.310,21                                      | 11.310,21   | 11.287,59                                     |
| 7                     | -                   | 11.536,41                                      | 11.536,41   | 11.519,11                                     |
| 8                     | -                   | 11.767,14                                      | 11.767,14   | 11.755,37                                     |
| 9                     | -                   | 12.002,48                                      | 12.002,48   | 12.002,48                                     |
| 10                    | -                   | 12.242,53                                      | 12.242,53   | 12.242,53                                     |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Prelievi sul rendimento finanziario (commissioni annue di gestione):
  - 0,95% se il capitale assicurato non è superiore a € 100.000;
  - 0,85% se il capitale assicurato è superiore a € 100.000.
- Aliquota di retrocessione:
  - Primo anno: 100,00% indipendentemente dall'importo del capitale assicurato;
  - Dal secondo al penultimo anno:
    - 76,25% se il capitale assicurato non è superiore a € 100.000;
    - 78,75% se il capitale assicurato è superiore a € 100.000;
  - L'ultimo anno: 87,50% indipendentemente dall'importo del capitale assicurato.
- Tasso di rendimento retrocesso:
  - Primo anno: 4,00% (pari al tasso di rendimento minimo garantito);
  - Dal secondo al penultimo anno:
    - 3,05% se il capitale assicurato non è superiore a € 100.000;
    - 3,15% se il capitale assicurato è superiore a € 100.000;
  - L'ultimo anno: 3,50% indipendentemente dall'importo del capitale assicurato.
- Età dell'Assicurato: qualsiasi
- Durata: 10 anni
- Sesso dell'Assicurato: qualsiasi
- Premio unico: 10.000 Euro

### Condizioni standard

| <i>Anni trascorsi</i> | <i>Premio unico</i> | <i>Capitale assicurato alla fine dell'anno</i> | <i>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</i> | <i>Valore di riscatto alla fine dell'anno</i> |
|-----------------------|---------------------|--|---|---|
| 1                     | 10.000,00           | 10.088,00                                      | 10.088,00   | 9.911,46                                      |
| 2                     | -                   | 10.395,68                                      | 10.395,68   | 10.291,72                                     |
| 3                     | -                   | 10.712,75                                      | 10.712,75   | 10.659,19                                     |
| 4                     | -                   | 11.039,49                                      | 11.039,49   | 11.006,37                                     |
| 5                     | -                   | 11.376,19                                      | 11.376,19   | 11.347,75                                     |
| 6                     | -                   | 11.723,16                                      | 11.723,16   | 11.699,71                                     |
| 7                     | -                   | 12.080,72                                      | 12.080,72   | 12.062,60                                     |
| 8                     | -                   | 12.449,18                                      | 12.449,18   | 12.436,73                                     |
| 9                     | -                   | 12.828,88                                      | 12.828,88   | 12.828,88                                     |
| 10                    | -                   | 13.277,89                                      | 13.277,89   | 13.277,89                                     |

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento finanziario stabilito dall'ISVAP, trascorsi due anni di durata contrattuale.


**Condizioni "Reinvestimento"**

| <i>Anni trascorsi</i> | <i>Premio unico</i> | <i>Capitale assicurato alla fine dell'anno</i> | <i>Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell'anno</i> | <i>Valore di riscatto alla fine dell'anno</i> |
|-----------------------|---------------------|--|---|---|
| 1                     | 10.000,00           | 10.244,00                                      | 10.244,00   | 10.141,56                                     |
| 2                     | -                   | 10.556,44                                      | 10.556,44   | 10.477,27                                     |
| 3                     | -                   | 10.878,41                                      | 10.878,41   | 10.834,90                                     |
| 4                     | -                   | 11.210,20                                      | 11.210,20   | 11.176,57                                     |
| 5                     | -                   | 11.552,11                                      | 11.552,11   | 11.523,23                                     |
| 6                     | -                   | 11.904,45                                      | 11.904,45   | 11.880,64                                     |
| 7                     | -                   | 12.267,54                                      | 12.267,54   | 12.249,14                                     |
| 8                     | -                   | 12.641,70                                      | 12.641,70   | 12.629,06                                     |
| 9                     | -                   | 13.027,27                                      | 13.027,27   | 13.027,27                                     |
| 10                    | -                   | 13.483,22                                      | 13.483,22   | 13.483,22                                     |

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

\* \* \*

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**  
**Il Rappresentante Legale**  
**Christophe Buso**  


## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE

#### **Premessa**

Il Contratto è disciplinato dalle:

- Condizioni di Assicurazione che seguono;
- da quanto indicato nel documento di polizza, comprensivo di eventuali appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

#### **Art. 1 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

#### **Art. 2 - Prestazioni Assicurate – Durata del contratto**

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato iniziale, maggiorato delle rivalutazioni riconosciute ed al netto delle somme già liquidate a seguito di riscatto parziale.

Il capitale assicurato iniziale, il cui importo è indicato sul semplice di polizza, corrisponde al premio unico versato al netto dei costi di caricamento previsti dal contratto e specificati al successivo art. 8.

Il capitale assicurato viene annualmente rivalutato in base a quanto previsto al successivo art. 9.

In alternativa alla liquidazione del capitale assicurato, alla scadenza del contratto può essere scelta una delle opzioni previste ai successivi artt. 12 e 13.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, in favore dei Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari al maggior valore tra il capitale assicurato alla data del decesso ed il premio unico corrisposto (debitamente riproporzionato, qualora il contratto sia stato riscattato in misura parziale).

Il capitale assicurato alla data del decesso corrisponde al capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale antecedente la data del decesso, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per la frazione di anno intercorsa dall'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso, in base al rendimento minimo garantito nell'anno in cui si verifica l'evento, e ridotto delle somme eventualmente liquidate per riscatto parziale nel periodo compreso tra l'ultima ricorrenza annua e la data del decesso.

La misura del rendimento minimo garantito dal contratto è specificata al successivo art. 9.

La durata del contratto può essere fissata in misura compresa tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni. L'età dell'Assicurato, alla data di decorrenza del contratto, deve essere compresa fra i 18 ed i 90 anni.

#### **Art. 3 - Conclusione ed efficacia del contratto**

Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui:

- il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato;

oppure

- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Salvo quanto previsto al comma 1° del presente articolo, gli effetti del contratto decorrono, a condizione che sia stato corrisposto il premio unico, dalle ore 24:00 del giorno di conclusione del contratto. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno ivi previsto.

Il premio unico corrisposto dal Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine"; pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento.

#### **Art. 4 - Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali.

#### **Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, nella proposta di assicurazione o negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute dalla Società.

#### **Art. 6 - Diritto di revoca della proposta**

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: Groupama Assicurazioni S.p.A. – Via Massimi, 158 – 00136 Roma.

A fronte della revoca, la Compagnia annulla la proposta pervenuta.

La Società è tenuta al rimborso delle somme eventualmente versate dal Contraente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **Art. 7 - Diritto di recesso del Contraente**

Una volta concluso il contratto, il Contraente può recedere dal contratto medesimo.

Le modalità di esercizio del recesso sono le seguenti:

- il Contraente deve comunicare alla Società - a mezzo lettera raccomandata A.R. - la propria volontà di recedere dal contratto, indicando gli elementi identificativi del contratto; la comunicazione deve essere inviata a Groupama Assicurazioni S.p.A. – Via Massimi, 158 – 00136 Roma.
- la dichiarazione di recesso deve essere inoltrata entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dalla raccomandata.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto.

Il recesso comporta l'annullamento della polizza e delle garanzie assicurative.

### **Art. 8 - Premio unico**

Il contratto prevede la corresponsione di un premio in unica soluzione alla data di decorrenza.

Il premio unico deve essere di importo almeno pari a 2.500,00 Euro.

I costi di caricamento prelevati dal premio unico sono variabili in funzione dell'importo del premio versato e delle condizioni applicate (Standard o Reinvestimento).

Detti costi sono prelevati per fasce di premio, nel rispetto delle aliquote marginali indicate nelle seguenti tabelle.

**Tabella A**  
*Condizioni standard*

| Premio unico (Euro)         | Caricamento (aliquota marginale) |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Fino a 10.000,00            | 3,00%                            |
| Tra 10.000,01 e 25.000,00   | 2,50%                            |
| Tra 25.000,01 e 50.000,00   | 2,00%                            |
| Tra 50.000,01 e 75.000,00   | 1,50%                            |
| Tra 75.000,01 e 100.000,00  | 1,25%                            |
| Tra 100.000,01 e 150.000,00 | 1,00%                            |
| Tra 150.000,01 e 300.000,00 | 0,50%                            |
| Tra 300.000,01 e 500.000,00 | 0,25%                            |
| Oltre 500.000,00            | 0,00%                            |

**Tabella B**  
*Condizioni "Reinvestimento"*

| Premio unico (Euro)         | Caricamento (aliquota marginale) |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Fino a 75.000,00            | 1,50%                            |
| Tra 75.000,01 e 100.000,00  | 1,25%                            |
| Tra 100.000,01 e 150.000,00 | 1,00%                            |
| Tra 150.000,01 e 300.000,00 | 0,50%                            |
| Tra 300.000,01 e 500.000,00 | 0,25%                            |
| Oltre 500.000,00            | 0,00%                            |

Il premio unico corrisposto dal Contraente viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine" dello stesso.

### **Art. 9 - Rivalutazione annuale del capitale**

Il premio unico corrisposto, al netto dei costi di caricamento illustrati al precedente art. 8, viene investito nella Gestione Speciale ValorePiù, in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, costituendo il capitale assicurato iniziale.

Detto capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità di seguito indicate.

Alla prima ricorrenza annuale del contratto, successiva alla data di decorrenza, il capitale assicurato viene rivalutato in base al maggior valore tra il rendimento della gestione speciale ValorePiù relativo all'esercizio 01/10/2009 – 30/09/2010, al netto delle commissioni annue di gestione, ed il rendimento minimo garantito nel corso del primo anno.

Per le ricorrenze annuali successive alla prima, la Società determina, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza del contratto, la misura della rivalutazione, pari al maggior valore tra il "rendimento di periodo" della Gestione Speciale ValorePiù dei dodici mesi che precedono il terzo mese antecedente la ricorrenza annuale, al netto delle commissioni annue di gestione, ed il rendimento minimo garantito nell'anno di riferimento.

Il rendimento minimo garantito nel corso del primo anno è variabile in funzione del numero di anni fissato per la durata del contratto, con un minimo del 3,75% su base annua, riconosciuto in caso di

durata del contratto pari a cinque anni. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, il rendimento minimo garantito viene incrementato dello 0,05% per ogni anno di durata che eccede i primi cinque, fino ad un massimo del 4,0% su base annua, previsto in caso di durata del contratto pari a dieci anni. Dal secondo anno di durata del contratto e fino alla relativa scadenza, il rendimento minimo garantito è pari al 2,0% su base annua, indipendentemente dal numero di anni fissato per la durata del contratto.

Per “rendimento di periodo” della Gestione Speciale ValorePiù si intende il rendimento calcolato al termine di ciascun mese di calendario, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi, rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale ValorePiù di quel periodo, al valore medio della Gestione Speciale ValorePiù nello stesso periodo.

Per “risultato finanziario” e per “valore medio” della Gestione Speciale ValorePiù si intende quanto definito all’art. 3 del Regolamento (commi 2 e 4), relativamente al periodo considerato anziché all’esercizio.

Le commissioni annue di gestione prelevate dal rendimento finanziario della Gestione Speciale ValorePiù sono determinate in funzione dell’importo della prestazione assicurata (al netto delle somme già liquidate per riscatto parziale) come riportato nella seguente tabella.

**Tabella E**

| <i>Prestazione Assicurata (Euro)</i> | <i>Commissioni annue di gestione</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fino a 100.000                       | 0,95%                                |
| Oltre 100.000                        | 0,85%                                |

In occasione dell’ultima rivalutazione annuale prevista alla scadenza, la commissione annua di gestione sopra indicata è ridotta di un’aliquota variabile in funzione del numero di anni fissato per la durata del contratto, con un minimo dello 0,20%, previsto in caso di durata del contratto pari a cinque anni. Per i contratti di durata superiore a cinque anni, l’aliquota di riduzione delle commissioni annue di gestione è incrementata dello 0,05% moltiplicato per il numero di anni di durata del contratto che eccede i primi cinque, fino ad assumere il valore massimo dello 0,45% per i contratti di durata pari a dieci anni.

Il rendimento minimo trattenuto dalla Società in occasione dell’ultima rivalutazione annuale non può in ogni caso essere inferiore allo 0,5%.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, successiva alla data di decorrenza, la misura di rivalutazione sopra determinata viene applicata all’importo del capitale assicurato, quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

L’importo del capitale rivalutato viene comunicato di volta in volta al Contraente.

Qualora il pagamento del premio unico sia successivo alla data di decorrenza del contratto, la prima rivalutazione viene effettuata pro – rata temporis, secondo il regime finanziario dell’interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di corresponsione del premio e la prima ricorrenza annuale, in funzione della valuta e della disponibilità del premio a favore della Società.

In caso di liquidazione della prestazione, per riscatto o sinistro, ad una data non coincidente con la ricorrenza annuale del contratto, è riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime

finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di richiesta di liquidazione, in base al rendimento minimo garantito previsto nell'anno in cui la liquidazione ha luogo.

In caso di opzione di conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia o di differimento della liquidazione del capitale a scadenza, le condizioni per la rivalutazione delle prestazioni saranno contenute nell'appendice di opzione.

**Le prestazioni aggiuntive attribuite annualmente a titolo di rivalutazione vengono consolidate e quindi acquisite in via definitiva dal contratto; questo vuol dire che le prestazioni assicurate, per effetto della rivalutazione, possono solo aumentare e mai diminuire.**

**Conseguentemente il rischio finanziario relativo agli investimenti nella Gestione Speciale ValorePiù, che può comportare anche la variazione in negativo del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito, rimane totalmente a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..**

#### **Art. 10 - Riscatto totale o parziale**

Trascorsi almeno dodici mesi dalla data di conclusione del contratto, su richiesta scritta del Contraente, la polizza può essere riscattata totalmente o parzialmente.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato alla data di richiesta della liquidazione, ridotto di un'aliquota variabile in funzione della durata del contratto, degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza e delle condizioni contrattuali applicate ("Standard" o "Reinvestimento"), secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle.

**Tabella C: costi di riscatto per contratti emessi a Condizioni standard**

| Anni<br>interamente<br>trascorsi | Durata del contratto |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 5                    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1                                | 1,50%                | 1,55% | 1,60% | 1,65% | 1,70% | 1,75% |
| 2                                | 0,75%                | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,95% | 1,00% |
| 3                                | 0,20%                | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,50% |
| 4                                | -                    | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,30% |
| 5                                | -                    | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% |
| 6                                | -                    | -     | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| 7                                | -                    | -     | -     | -     | 0,10% | 0,15% |
| 8                                | -                    | -     | -     | -     | -     | 0,10% |
| 9                                | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 10                               | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |

**Tabella D: costi di riscatto per contratti emessi a Condizioni "Reinvestimento"**

| Anni<br>interamente<br>trascorsi | Durata del contratto |       |       |       |       |       |
|----------------------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                  | 5                    | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 1                                | 0,75%                | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,95% | 1,00% |
| 2                                | 0,40%                | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,75% |
| 3                                | 0,10%                | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,40% |
| 4                                | -                    | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,30% |
| 5                                | -                    | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% |
| 6                                | -                    | -     | -     | 0,10% | 0,15% | 0,20% |
| 7                                | -                    | -     | -     | -     | 0,10% | 0,15% |
| 8                                | -                    | -     | -     | -     | -     | 0,10% |
| 9                                | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |
| 10                               | -                    | -     | -     | -     | -     | -     |

Il capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione corrisponde al capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale antecedente la data della richiesta di liquidazione, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per la frazione di anno intercorsa dall'ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta di liquidazione, in base al rendimento annuo del 2,0%.

In caso di riscatto parziale, le aliquote di riduzione sopra riportate, sono applicate alla quota di capitale assicurato corrispondente al riscatto parziale richiesto dal Contraente.

Il riscatto parziale può essere richiesto più volte nel corso della durata contrattuale, a condizione che il capitale che residua da tali operazioni non sia inferiore a 2.500,00 euro.

Il capitale assicurato, per effetto del riscatto parziale, diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale.

#### **Art. 11 - Prestiti**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **Art. 12 - Conversione del capitale assicurato a scadenza in rendita vitalizia**

È data facoltà al Contraente, previa specifica richiesta pervenuta alla Società 30 giorni prima della scadenza del contratto e purché l'Assicurato sia in vita a tale data, di chiedere che il capitale assicurato in caso di sopravvivenza venga convertito in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita vitalizia rivalutabile, pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita (in questo caso l'età dell'Assicurato alla data di esercizio dell'opzione non dovrà superare i 70 anni);

- rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi quindici anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita (in questo caso l'età dell'Assicurato alla data di esercizio dell'opzione non dovrà superare i 65 anni);
- rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un secondo vitaliziando fino a che questo è in vita.

Il coefficiente per la determinazione della rendita sarà quello in vigore all'epoca della conversione.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo di suo godimento.

L'opzione di conversione in rendita potrà essere esercitata a condizione che la rendita non risulti, su base annua, inferiore a 5.000,00 Euro.

Le condizioni contrattuali che regoleranno il contratto durante il pagamento della rendita vitalizia di opzione, comprese la misura e la modalità di rivalutazione della rendita annua, saranno contenute nell'appendice di opzione che verrà sottoposta alla sottoscrizione del Contraente.

#### **Art. 13 - Differimento del pagamento del capitale alla scadenza**

Il Contraente, entro il termine di 30 giorni prima della data fissata per la scadenza originaria del contratto ed a condizione che l'Assicurato sia in vita a tale data, può chiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza, come determinato secondo quanto di seguito stabilito con l'emissione della prevista appendice, venga differita di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.

Le condizioni contrattuali che regoleranno il contratto durante il differimento, comprese la misura e la modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate, saranno contenute nell'appendice di opzione che verrà sottoposta alla sottoscrizione del Contraente.

#### **Art. 14 - Cessione, pegno, vincoli, beneficiari**

Il Contraente può cedere ad altri la polizza, così come può darla in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, dietro comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale della polizza o su specifica appendice.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido.

#### **Art. 15 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa, unitamente all'originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti elencati di seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l'avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione.

***In caso di scadenza:***

- richiesta sottoscritta dal/dagli aventi diritto (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d'identità;
- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Assicurato, se persona diversa dall'avente diritto;
- originali dei documenti contrattuali.

***In caso di riscatto totale o parziale del contratto:***

- richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d'identità e, in caso di riscatto parziale, con esplicita indicazione dell'importo lordo richiesto;
- originali dei documenti contrattuali (in caso di riscatto totale).

***In caso di morte:***

- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l'Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell'Assicurato;
- documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto:
  - *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente:*  
originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento.

In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta "gli eredi testamentari", l'atto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede.

In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli "eredi testamentari", l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale.

- *Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente:*  
dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un documento di identità per ciascuno di essi.
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenni o incapace.

*inoltre, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, ecc.):*

- copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
- copia dell'eventuale referto autoptico.

***In caso di erogazione della rendita vitalizia:***

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido dell'Assicurato riportante i dati anagrafici (solo nel caso in cui il Contraente sia persona diversa dall'Assicurato);
- certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell'Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società.

La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione.

La Società, una volta ricevuta la documentazione suddetta, esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.

#### **Art. 16 - Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenere un duplicato a proprie spese e responsabilità.

#### **Art. 17 – Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Art. 18 - Foro Competente**

Per le controversie relative al presente contratto, la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, come definito nell'art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206.

## **REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATO "VALORE PIÙ"**

### **Articolo 1 - Gestione degli investimenti**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome "Valore Più".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione del Fondo Valore Più.

La gestione del Fondo Valore Più è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare numero 71 del 26 marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

### **Articolo 2 - Certificazione della gestione**

La gestione del Fondo Valore Più è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/2/98, n. 58, la quale attesta la rispondenza della gestione al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione speciale del Fondo Valore Più, il rendimento annuo della gestione, quale descritto al seguente articolo 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

### **Articolo 3 - Determinazione del rendimento della gestione**

Il rendimento annuo della gestione del Fondo Valore Più per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del Fondo di competenza di quell'esercizio al valore medio degli investimenti della stessa.

Per risultato finanziario della gestione del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione del Fondo Valore Più - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della gestione del Fondo Valore Più si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione ai fini della determinazione del rendimento annuo del Fondo Valore Più. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal primo ottobre dell'anno precedente al trenta settembre dell'anno in corso.

### **Articolo 4 - Modifiche nella determinazione del rendimento della gestione**

La Società, a seguito di cambiamenti nella attuale legislazione fiscale, si riserva di apportare all'articolo 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie.

*Dati aggiornati al 25 Ottobre 2010*

*Condizioni di Assicurazione del Fascicolo Informativo Mod. 250082 Ed. 10-2010*

## GLOSSARIO

**Aliquota di retrocessione (o di partecipazione):** la percentuale del rendimento conseguito della gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

**Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Capitale in caso di decesso:** in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.

**Caricamenti:** parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali ed amministrativi della Società.

**Cessione, pegno e vincolo:** condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Commissioni di gestione:** quota che la società trattiene dal rendimento finanziario della gestione separata.

**Compagnia:** vedi "società".

**Composizione della gestione separata:** informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Conclusione del contratto:** momento in cui il contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Condizioni "Reinvestimento":** insieme di clausole migliorative in termini di riduzione dei costi gravanti sul premio e delle aliquote di riduzione del capitale assicurato in caso di riscatto, riservate ai contratti derivanti dal reinvestimento, totale o parziale, del capitale liquidato su una o più polizze vita sottoscritte con la Società e giunte a scadenza.

**Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del contraente.

**Consolidamento:** meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna alla corresponsione dei versamenti alla società.

**Contratto di assicurazione in caso di vita:** contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l'assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.

**Contratto (di assicurazione sulla vita):** contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del versamento, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

**Costi (o spese):** oneri a carico del contraente gravanti sui versamenti o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai versamenti ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**Dati storici:** risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

**Decorrenza della garanzia:** momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il versamento pattuito.

**Dichiarazioni precontrattuali:** informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**Differimento (periodo di):** nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

**Differimento del capitale a scadenza:** facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

**Diritto proprio (del beneficiario):** diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

**Durata contrattuale:** periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Esclusioni:** rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

**Estratto conto annuale:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi corrisposti e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti ed il tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

**Età assicurativa:** modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Fascicolo informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: scheda sintetica (per i contratti con partecipazione agli utili), nota informativa, condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo interno per le polizze unit-linked o del regolamento della gestione separata per le polizze rivalutabili, glossario, modulo di proposta.

**Garanzia (o copertura) principale (o base):** garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

**Gestione separata (o speciale):** fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono al netto dei costi, i versamenti corrisposti dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Impignorabilità e inalienabilità:** principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Imposta sostitutiva:** imposta applicata alle prestazioni in sostituzione di quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Impresa di assicurazione:** vedi "società".

**Intermediario:** soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**Ipotesi di rendimento:** rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

**ISVAP:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione:** pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**Margine di solvibilità:** requisito patrimoniale che permette di garantire che le imprese siano finanziariamente solide e quindi in grado di onorare i propri impegni in caso sopravvengano rischi imprevisti, rappresentando una garanzia della stabilità finanziaria delle stesse. Il margine di solvibilità disponibile corrisponde, in linea di massima, al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. Il margine di solvibilità richiesto corrisponde al requisito patrimoniale minimo che l'impresa deve soddisfare, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

**Nota informativa:** documento contenuto nel fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Opzione:** clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

**Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita.

**Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile:** conversione del capitale liquidabile a scadenza o del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'assicurato è in vita. Al decesso dell'assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

**Pegno:** vedi "cessione".

**Perfezionamento del contratto:** momento in cui avviene il pagamento del versamento pattuito.

**Periodo di copertura (o di efficacia):** periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**Periodo di osservazione:** periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**Polizza:** documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione. La suddetta prova può anche essere costituita da una lettera di accettazione da parte della Società della Proposta sottoscritta dal Contraente.

**Polizza con partecipazione agli utili:** contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.

**Polizza di assicurazione sulla vita:** contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

**Polizza rivalutabile:** contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i versamenti raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.

**Premio di tariffa:** somma del premio puro e dei caricamenti.

**Premio puro:** importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

**Premio (o versamento) unico:** importo che il contraente si impegna a corrispondere al perfezionamento del contratto di assicurazione.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

**Prestazione a scadenza:** pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi corrisposti al netto dei costi e di quanto dovuto per le eventuali garanzie di puro rischio.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestazione minima garantita:** valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**Prestito:** somma che il Contraente se previsto dal contratto può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso di interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

**Principio di adeguatezza:** principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**Progetto personalizzato:** ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente prima della conclusione del contratto.

**Proposta:** documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Qualora il Contraente sia persona diversa dall'assicurato, il documento deve essere sottoscritto anche da quest'ultimo.

**Prospetto annuale della composizione della gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

**Recesso (o ripensamento):** diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della gestione separata:** l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

**Rendiconto annuale della gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

**Rendimento finanziario:** risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rendimento minimo garantito:** rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere il rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce ai contratti.

**Rendimento minimo trattenuto:** parte minima del rendimento finanziario della gestione separata che deve rimanere alla Società dopo aver applicato l'aliquota di retrocessione prevista. Qualora applicando l'aliquota di retrocessione prevista la parte di rendimento non risultasse almeno pari a tale valore, verrebbe di fatto applicata un'aliquota inferiore.

**Revoca:** diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Ricorrenza annuale:** l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto:** facoltà del contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**Riscatto parziale:** facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

**Riserve tecniche:** accantonamenti effettuati dalle compagnie di assicurazione a fronte dei debiti e degli impegni verso gli assicurati.

**Rivalutazione:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

**Rivalutazione minima garantita:** garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**Scadenza:** data in cui cessano gli effetti del contratto.

**Scheda sintetica:** documento informativo sintetico contenuto nel Fascicolo Informativo redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

**Società (di assicurazione):** società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Sostituto d'imposta:** soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, ad effettuare una ritenuta di imposta, a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Tasso (o Rendimento) minimo garantito:** rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

**Valuta di denominazione:** valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Vincolo:** vedi "cessione".

Dati aggiornati al 25 Ottobre 2010

Glossario del Fascicolo Informativo Mod. 250082 Ed. 10-2010

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



## MODULO DI PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Agenzia: \_\_\_\_\_ Cod.: \_\_\_\_\_ Acquisitore: \_\_\_\_\_ Cod.: \_\_\_\_\_

### ASSICURANDO

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Stato civile: \_\_\_\_\_ N° figli: \_\_\_\_\_ Sesso: \_\_\_\_\_

Via/Piazza/N. Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Professione: \_\_\_\_\_

Doc. Tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Ente e luogo di rilascio: \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Data ril. \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

### CONTRAENTE

Cognome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_ Sesso: \_\_\_\_\_

Via/Piazza/N. Civico \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune: \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ Prov.: \_\_\_\_\_ il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Professione: \_\_\_\_\_

Doc. Tipo: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_ Ente e luogo di rilascio: \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Data ril. \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Sottogruppo: \_\_\_\_\_ Ramo Gruppo: \_\_\_\_\_

### BENEFICIARI

In caso di vita alla scadenza: \_\_\_\_\_

In caso di morte: \_\_\_\_\_

Prodotto: "Dimensione Top Investimento 2010" - Assicurazione di capitale differito rivalutabile a premio unico con controassicurazione.

Decorrenza del contratto: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_ Durata: \_\_\_\_\_ anni

Premio unico: \_\_\_\_\_ Euro Rateazione del premio: Unico

### REINVESTIMENTI

Intende il Contraente reinvestire polizze di assicurazione sulla vita che ha in corso con Groupama Assicurazioni S.p.A.?

NO

SI

n° di polizza \_\_\_\_\_

NO

SI

n° di polizza \_\_\_\_\_

data di scadenza dell'ultima rata di premio pagata \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

data di scadenza dell'ultima rata di premio pagata \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

### REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA / DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, successivamente il Contraente potrà recedere dal contratto. Le modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta o di recesso dal contratto sono riportate in Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



I sottoscritti Contraente e Assicurato, presa cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative alla forma prescelta, depositata presso l'ISVAP, dichiarano:

- che la proposta stessa deve servire di base al contratto da stipularsi e deve FORMARNE PARTE INTEGRANTE;
- che non hanno taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in rapporto ai questionari che precedono e che tutte le dichiarazioni e risposte rese nella presente proposta sono assolutamente veritiere per servire di base al contratto proposto; ne assumono la responsabilità, anche se per eventuali impedimenti, siano state scritte da altro secondo le loro indicazioni.

**Il Contraente e l'Assicurato sono a conoscenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art. 1892 e 1893 c.c.).** L'Assicurato dichiara, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile, che con la firma della presente proposta, da il proprio assenso alla stipula della polizza sulla sua vita.

Qualora il Contraente sia persona fisica diversa dall'Assicurato, in caso di suo decesso, nella contraenza della polizza subentra, con i relativi diritti e doveri e compresa la facoltà di revocare la designazione beneficiaria, l'Assicurato stesso. L'Assicurato, se diverso dal Contraente, con la firma della presente, accetta di subentrare nella contraenza della polizza in caso di decesso del Contraente originario.

IL CONTRAENTE

*(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)*

L'ASSICURATO

*(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)*

#### MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto prevede la corresponsione di un premio unico anticipato.

Per il pagamento del premio il Contraente può utilizzare esclusivamente le seguenti procedure alternative:

- assegno "non trasferibile" intestato a Groupama Assicurazioni S.p.A. oppure bonifico bancario effettuato direttamente su conto corrente di Groupama Assicurazioni S.p.A, le cui coordinate sono riportate sul retro della polizza;
- assegno "non trasferibile" intestato all'Agente titolare del mandato di Groupama Assicurazioni S.p.A o bonifico effettuato direttamente su un conto corrente dell'Agente titolare del mandato di Groupama Assicurazioni S.p.A.

Il premio corrisposto dal Contraente, viene accettato da Groupama Assicurazioni S.p.A. "salvo buon fine", pertanto il contratto si intenderà perfezionato e spiegherà la sua efficacia dal buon fine del pagamento. **Con la sottoscrizione della presente proposta non è dovuto alcun versamento, in quanto lo stesso verrà corrisposto al perfezionamento della polizza.**

#### INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso atto di quanto contenuto nel modulo N. 220059, relativo all'informativa sul Trattamento dei Dati Personali resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03 e di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che li riguardano, per le finalità assicurative.

Il Contraente dichiara di essere stato compiutamente informato (ai sensi degli articoli 52 e 53 del Regolamento ISVAP n° 5 del 16 ottobre 2006) sugli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche (condizioni generali di assicurazione, oggetto delle garanzie, ...) alla durata, ai costi ed ai limiti di copertura, e che le prestazioni proposte risultano coerenti e proporzionate alle esigenze e alle aspettative espresse.

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario ed il Modulo di proposta che compongono il presente Fascicolo Informativo Mod. 250082 Ed. 10-2010 e di aver preso atto di quanto in essi contenuto.**

IL CONTRAENTE

*(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)*

L'ASSICURATO

*(In caso di minore firma dell'esercente la potestà genitoriale)*

**Confermo di aver identificato personalmente il Contraente firmatario e di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D.Lgs 231/2007. Attesto che sul presente modulo firmato dal Contraente e dall'Assicurato, non sono state apportate modifiche, aggiunte o integrazioni.**

Firma dell'Agente/Collaboratore \_\_\_\_\_

Data di sottoscrizione \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

*Dati aggiornati al 25 Ottobre 2010*

*Modulo di proposta del Fascicolo Informativo Mod. 250082 Ed. 10-2010*

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Massimi, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 3018.1

Fax 06 3018.3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 142.570.800 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

